

Andrea Fradeani

Professore associato di Economia aziendale dell'Università di Macerata

Dottore commercialista

Il principio volontario per il *sustainability reporting*
di cui alla raccomandazione (UE) 2025/1710

L'obbligo per un'*elite*, la facoltà per la massa

Siamo in attesa di una radicale riforma delle regole unionali in tema di *sustainability reporting*: con il pacchetto “Omnibus I”¹, la Commissione europea ha infatti proposto – si veda, in particolare, la COM(2025) 81 final – una drastica riduzione del perimetro dei soggetti che debbono redigere la rendicontazione di sostenibilità, peraltro in conformità a una futura versione semplificata degli ESRS, controbilanciata dallo stimolo, grazie a diversi incentivi, di quella non obbligatoria redatta sulla base di principi volontari, basati sul VSME², da essa stessa stabiliti.

¹Per maggiori informazioni sul pacchetto in parola rinviando al link https://finance.ec.europa.eu/publications/omnibus-i-package-commission-simplifies-rules-sustainability-and-eu-investments-delivering-over-eu6_en (ultima visita, come per tutti i link di queste slide, il 02/11/2025).

²L'EFRAG Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) è disponibile al link <https://www.efrag.org/en/projects/voluntary-reporting-standard-for-smes-vsme/concluded>.

La raccomandazione “provvisoria”

Nel frattempo, la Commissione europea ha raccomandato – attraverso la raccomandazione (UE) 2025/1710 – un principio volontario dedicato alla rendicontazione di sostenibilità non obbligatoria delle PMI che, nei fatti, è il VSME elaborato dall’EFRAG³.

Per favorirne l’adozione, l’atto legislativo prevede anche raccomandazioni rivolte a coloro che chiedono alle PMI informazioni sulla sostenibilità (per evitare si vada oltre a quanto chiesto dal principio) e agli Stati membri (per interventi che spingano l’adozione e supportino l’uso di tale principio, anche grazie a strumenti digitali).

³Volendo essere più precisi: l’allegato I della raccomandazione (UE) 2025/1710 contiene il principio volontario che, nei fatti, corrisponde al VSME senza le relative *guidance* che vengono però proposte nel successivo allegato II.

Il perimetro e l'ambito di applicazione⁴

A chi è raccomandato il principio volontario?

A circoscrivere il perimetro dei soggetti a cui è raccomandato il principio pensa il p. 1 della raccomandazione (UE) 2025/1710, da interpretare alla luce delle definizioni presenti all'inizio di tale atto, ossia microimprese (ex par. 1 dell'art. 3 della direttiva 2013/34/UE) e PMI (ex parr. 2 e 3 dell'art. 3 della direttiva 2013/34/UE) non quotate.

Per chi è pensato il principio volontario?

L'ambito di applicazione dello *standard*, ben più ampio del perimetro di cui sopra, risulta invece dai suoi parr. 2 e 3: vi si possono ricomprendere, esemplificando rispetto al contesto nazionale, lavoratori autonomi, società di persone, società di capitali e imprese non societarie purché non quotate ed entro le medie dimensioni.

⁴Per approfondimenti sul perimetro e sull'ambito di applicazione si legga il nostro articolo intitolato *Principio volontario VSME applicabile oltre il suo perimetro di raccomandazione* pubblicato su Eutekne.Info del 14/10/2025.

I quattro fini del principio

Il par. 1 del principio volontario fa riferimento al sostenere microimprese e PMI in relazione a quattro ambiti:

- le richieste provenienti dalle grandi imprese in merito alla sostenibilità dei propri fornitori;
- il bisogno di dati, di aziende di credito e investitori, così da favorire l'accesso ai finanziamenti;
- la crescita e la resilienza, grazie a una migliore gestione delle questioni inerenti alla sostenibilità;
- la sostenibilità e inclusività dell'economia.

La sua modularità

La relazione sulla sostenibilità può essere preparata, ai sensi del par. 5 del principio volontario, utilizzando due moduli:

- modulo base: secondo la lettera (a) è, per le microimprese, l'approccio ottimale mentre, per le altre, requisito minimo obbligatorio;
- modulo onnicomprensivo: secondo la lettera (b) aggiunge informazioni che è probabile siano chieste da aziende di credito, investitori e clienti.

La preparazione della relazione

I parr. da 8 a 20 del principio volontario dettano i principi per preparare la relazione sulla sostenibilità, si tratta di:

- conformità;
- informazioni comparative;
- applicabilità;
- inclusione delle filiazioni;
- tempistiche e collocazione;
- informazioni classificate/sensibili;
- coerenza e collegamenti.

Cenni al modulo base

Modulo

base

(parr. da 21 a 43)

Le informazioni generali:

- B1, sui criteri usati nella redazione;
- B2, sulle pratiche, le politiche e le iniziative future.

Le metriche:

- da B3 a B7, ambientali;
- da B8 a B10, sociali;
- B11, di governance.

Cenni al modulo onnicomprensivo

Modulo onniconcomprensivo

(parr. da 44 a 65)

Le informazioni generali:

- C1, sulle strategie;
- C2, si descrivono le pratiche, le politiche e le iniziative future.

Le metriche:

- C3 e C4, ambientali;
- da C5 a C7, sociali;
- C8 e C9, di governance.

Gli orientamenti pratici

Gli orientamenti pratici di cui all'allegato II della raccomandazione (UE) 2025/1710, pur non essendo parte del principio volontario, sono di estrema utilità per la sua declinazione operativa: i suoi parr. da 1 a 144 riguardano il modulo base mentre quelli da 145 a 180 l'onnicomprendivo.

Il supporto dell'EFRAG

Segnaliamo le varie iniziative e i diversi strumenti dell'EFRAG per supportare il VSME: per maggiori informazioni si rinvia al link <https://www.efrag.org/en/smes-and-sustainability-reporting>.

Grazie per l'attenzione